



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Distretto 33-Cod Mecc. NAIC87400E-Direzione Amm.va Tel-Fax 081/7734917-

Succursale 0817742140 - Codice Fiscale 80160310639_

Via De Carolis, 4 -80040 VOLLA (Napoli) e_mail: naic87400e@istruzione.it –
naic87400e@pec.icsdesica.it - Sito www.istitutocomprensivodesica.gov.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

Regolamento interno per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" rese nei procedimenti ad evidenza pubblica.

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" – come modificato dall'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 – è prevista, agli artt. 71 e 72, l'effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente, compresi i procedimenti inerenti i contratti.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 22/10/99, nel privilegiare la tempestività dei controlli rispetto



all'estensione dei medesimi, ha rimesso all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni procedenti la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.

A tale Circolare ha fatto seguito la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive"*.

In questo quadro normativo, si inseriscono le disposizioni di riferimento per i controlli dei requisiti generali e speciali nei procedimenti contrattuali, ovvero gli artt. 38 e 48 del D. vo 12 aprile 2006 n.° 163.

Oggetto del controllo sono i requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dalla vigente normativa che disciplina i contratti pubblici e indicati nel bando di gara, nella lettera di invito o nella richiesta di preventivo. I controlli sono effettuati dal responsabile del procedimento prima dell'affidamento del contratto.

1. I requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture devono possedere i requisiti disciplinati nel Capo II del Titolo I della Parte II del Codice dei contratti e, pertanto, non devono incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 38 e devono essere qualificati per l'esecuzione della prestazione richiesta.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia di appalto, da ogni soggetto che partecipa alla gara, anche in forma associata o di consorzio e sono auto-dichiarati dall'operatore economico, ai sensi del DPR n. 445/2000.



I requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria devono corrispondere a quanto disposto negli articoli 41 e 42 del Codice.

I controlli sui requisiti di ordine generale vengono effettuati solo sull'affidatario.

Nel caso in cui, sia necessario procedere all'immediata esecuzione di un lavoro, all'acquisizione di una fornitura o di un servizio, i controlli sono effettuati nei confronti del solo affidatario e l'affidamento è condizionato risolutivamente all'esito dei controlli stessi.

Per i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, i soggetti sottoposti a controllo sono un campione corrispondente al 10% dei soggetti ammessi alla gara, arrotondato all'unità superiore, individuato mediante sorteggio pubblico, durante la seduta di gara.

I controlli sui requisiti generali e speciali sono svolti, secondo quanto disposto all'art. 48 del codice dei contratti per lavori pubblici.

2. Specificità dei controlli sui requisiti nelle procedure in economia, mediante affidamento diretto, per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999, euro.

Tali controlli sono svolti a campione su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d'ufficio, circa il possesso dei requisiti dichiarati.

Il campione minimo da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, è il 10 % delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate



dai concorrenti, nell'ambito di tutte le procedure in economia, mediante affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro, bandite dall'ente.

2.1. Modalità di scelta del campione

I metodi da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al controllo - necessariamente improntati a garanzia di un'effettiva selezione casuale delle verifiche - possono essere i seguenti:

- a) sorteggio periodico;
- b) definizione automatica del campione su base numerica.

Effettuata la scelta del campione, sarà redatto un "Verbale di estrazione del campione".

L'Ente, nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle sopra indicate, qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura dell'affidamento, ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili.

2.2. Termini di avvio delle procedure di controllo

Come previsto dalle indicazioni della Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22 ottobre 1999, Prot. N. 44700/99, la tempestività dei controlli deve essere privilegiata e, pertanto, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive deve essere avviata nel rispetto dei seguenti termini:

- Una volta all'anno (nel mese di giugno) nell'ambito di tutte le procedure in economia, mediante affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro, bandite dall'ente, se si tratta di controllo a campione.

Gli Uffici deputati al ricevimento delle dichiarazioni sostitutive dovranno, pertanto, trasmettere al Capo Settore Contratti – Appalti – Acquisti – Trasparenza, entro il 15 giugno di ogni anno, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà



degli operatori economici che hanno svolto almeno un lavoro, un servizio o una fornitura nell'anno antecedente il mese di giugno.

Il Capo Settore Contratti – Appalti – Acquisti - Trasparenza - in relazione alle specificità delle singole procedure - potrà valutare l'opportunità di fissare l'avvio delle operazioni di controllo a campione in un momento antecedente o posteriore.

3.3. Verbalizzazione e registrazione dei controlli

Il complesso delle operazioni di controllo e il risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito "Verbale di conclusione del controllo" da parte del responsabile del procedimento.

La documentazione acquisita e verificata, unitamente al verbale di conclusione del controllo, è conservata nel fascicolo della pratica sottoposta a controllo. Dalla consultazione della singola pratica deve risultare il riferimento puntuale al verbale di sorteggio che ha individuato la pratica stessa (a tale scopo può essere allegata alla pratica copia del verbale di sorteggio).

4. Indicazioni operative per l'effettuazione dei controlli

4. 1. Specificità della documentazione da acquisire, prima del pagamento, nelle acquisizioni in economia, mediante affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro, per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi

Nelle acquisizioni in economia, per l'effettuazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro, prima di procedere alla liquidazione delle fatture, deve essere acquisito il DURC. In caso di irregolarità, il pagamento sarà sospeso fino all'avvenuta regolarizzazione.

4.2. Indicazioni operative per l'effettuazione dei controlli sui requisiti di ordine generale per le procedure diverse dalle acquisizioni in economia, mediante



affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro, per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione, nel caso di procedure ristrette, e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento, fino alla stipula del contratto (Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 12.01.2010).

I controlli sui requisiti di ordine generale vengono effettuati solo sull'aggiudicatario. Tutte le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico, ad eccezione del DURC, hanno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio e valgono anche per procedure diverse da quelle nel cui ambito sono state acquisite. Solo se il contratto viene stipulato successivamente al periodo di validità della certificazione, questa dovrà essere nuovamente acquisita.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per l'aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;



e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. Pertanto, lo stesso dovrà essere acquisito ogni centoventi giorni e utilizzato per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione.

Per il pagamento del saldo finale è, in ogni caso, necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

4.3. Indicazioni operative per l'effettuazione dei controlli sui requisiti speciali per forniture e servizi acquisiti mediante procedure diverse dalle acquisizioni in economia, mediante affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro

I controlli sui requisiti tecnici ed economici sono di competenza del responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 48 del Codice, la documentazione, comprovante i requisiti tecnici ed economici, deve essere fornita dall'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 del D.P.R. stesso. Tra gli stati, qualità personali e fatti elencati all'art. 46, quelli che possono riguardare alcuni dei requisiti di seguito indicati si ritrovano: nella lettera i) "iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni", nella lettera m) "titolo di studio", nella lettera n) "qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica". Qualora, in relazione ad uno specifico requisito (ad esempio "Servizi e



